

16534



ADEBITO

16534/14

Gov 4987/14

Rep 14983/14

TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott. Francesco Mannino

Presidente rel.

Dott. Stefano Cardinali

Giudice

Dott. Francesco Remo Scerrato

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 78072 Ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2009, avente come

Oggetto: Responsabilità amministratore

promossa da:

FALLIMENTO N° 881/06 F.G.@ 2005 S.R.L., in persona del curatore Avv.
Gabriele Nuzzaci, con sede in Roma, via Taranto 21, giusta delega estesa in calce
all'atto di citazione, rappresentato e difeso dall'Avv. prof. Andrea Maria Azzaro,
presso il cui studio in Roma, Via Valadier 44, è elettivamente domiciliato

Attore - Convenuto in riconvenzionale

Contro

SERVIZIO ITALIA - Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni, con sede in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b, (c. f. 00451690580, p. IVA 00896891009), in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto Scognamiglio, nato a Roma il 16 ottobre 1950 e domiciliato per la carica presso la sede della Società, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società con delibera del 23 aprile 2008, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Colavolpe, presso lo Studio del medesimo in Roma, Via Po n. 28, giusta delega in calce all'atto di citazione passivo, notificato il 13 novembre 2009

Convenuta – Attore in riconvenzionale

UNIONE FIDUCIARIA S.P.A., (C.F. E P.IVA 01513210151), con sede in Milano, Via Amedei, 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Accinni del Foro di Milano e dall'avv.to Sergio Fienga del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Battista de Rossi, 30, giusta procura a margine della comparsa di costituzione


Convenuta – Attore in riconvenzionale

MARCONCINI TITO, nato a Roma il 3.2.1942 (C.F. MRCTTI42B03H501P) residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Ugo Ojetti n. 79 presso lo studio dell'avv. Rina Izzo che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

SESTILI ANTONIO, nato a Roma il 16.8.1957 (C.F.: SSTNTN57M16H501C), residente in Ardea (RM), Via Nazzareno Strimpelli n. 22;

Convenuto - contumace



2

TROVATO ALESSANDRO, nato a Lamezia Terme (CS) il 14.7.1963 (C.F. TVRLSN63L14M208P), residente in Roma, Via Valerio Flacco 1

Convenuto - contumace

SOCIETÀ DI RAPPRESENTANZE S.R.L. (C.F.: 0563545121) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Ciampino (Rm), Via Trento 38;

Convenuta - contumace

METALLITALIA S.P.A. (C.F. 04790181004) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pomezia (Rm), Via Pontina km. 31,300

Convenuta - contumace

All'udienza del 4/11/13 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, senza assegnazione del termine di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti rinunciato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fall. FG@2005 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la Unione Fiduciaria S.p.A., la Servizio Italia S.p.A., Tito Marconcini, la Società di Rappresentanze s.r.l., Antonio Sestili, Alessandro Trovato e la Metallitalia S.p.A..

L'attore esponeva che:

- dalla data di costituzione (10.05.2001) e sino al 16.01.2006, la F.G.@2005 s.r.l. aveva avuto come soci la Servizio Italia s.p.a. (titolare del 10% capitale sociale) e la Unione Fiduciaria s.p.a. (titolare del 90% capitale sociale);
- con atto del 22.10.2002, sottoscritto nei locali della Metallitalia s.p.a., la società fallita aveva rilasciato alla Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. garanzia fideiussoria sino a concorrenza di € 1.100.000,00 per

tutte le obbligazioni assunte della Metal Recycling s.r.l.;

- la Metal Recycling s.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Latina il 11.05.2006), era stata amministrata dal 20.4.2004 da Oliviero Bastianelli, socio unico della stessa dal 2.12.2003, per aver acquistato l'intero capitale sociale da Giovanni Battista Lullo e Olindo Mattogno, Mattogno che, in data 15.07.2002 aveva acquistato il 75% del capitale sociale da Antonio Sestili;
- con atto del 21.12.2004, sottoscritto nei locali della Metallitalia s.p.a., la società fallita aveva rilasciato alla Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. una seconda garanzia fideiussoria sino a concorrenza di € 1.380.000,00, per tutte le obbligazioni assunte dalla META 2005 s.r.l. (già Metallitalia Trading s.r.l., A.U. Oliviero Bastianelli - società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 26.11.2006 - Fall. n° 880/06, il cui capitale sociale alla data del 21.12.2004 era interamente intestato alla Metallitalia s.p.a.);
- con atto del 22.7.2005 a firma Notaio Federico Magliulo (rep. 697111883), la società fallita, con capitale sociale a quella data intestato a Unione Fiduciaria S.p.a. (90%) e Servizio Italia S.p.a. (10%), per conto rispettivamente di Antonio Sestili e di Paola Zampetti, moglie del Sestili, fiducianti, aveva ceduto varie unità immobiliari alla P.D.F. s.r.l., che era stata amministrata da Alessandro Trovato e che alla data della vendita aveva quale A.U. Tito Marconcini, con capitale sociale a quella data intestato a Servizio Italia S.p.a. e Unione Fiduciaria S.p.a. in parti uguali, sempre per conto di Paola Zampetti e di Antonio Sestili;
- dall'atto di compravendita citato al punto che precede emergeva che la

parte venditrice aveva già ottenuto il pagamento del prezzo concordato, incasso che non trovava riscontro nella documentazione bancaria della società fallita e che comunque era stato distratto dal suo patrimonio mediante sua indebita destinazione a soggetti del "Gruppo Sestili";

- con ulteriore atto, sempre del 22.7.2005 e sempre a firma Notaio Federico Magliulo (rep. 697011882), la società fallita aveva ceduto varie unità immobiliari alla PO-ME s.r.l., il cui capitale sociale, alla data dell'atto, era integralmente detenuto da Metallitalia s.p.a., nella cui compagine figuravano lo stesso Sestili, la moglie Zampetti e la suocera Braccaccia;
- la PO-ME s.r.l. aveva, alla data dell'atto, quale A.U. il sig. Antonio Sestili ed il Collegio Sindacale era composto da Tito Marconcini, Massimo Pulcianese ed Angela Cristina Scuderi - società cancellata dal Registro delle Imprese il 10.4.2006 a seguito del trasferimento della sede in Romania;
- dall'atto di compravendita sopracitato, stipulato il 22.7.2005 a firma Notaio Federico Magliulo (rep. 697011882), emergeva che Antonio Sestili, Amministratore Unico della F.G.@2005 s.r.l. (il cui capitale sociale, come detto, era detenuto nella misura del 10% dalla s.p.a. Servizio Italia e del 90% dalla s.p.a. Unione Fiduciaria) e della PO- ME s.r.l. (il cui capitale sociale era detenuto nella misura del 100% dalla Metallitalia s.p.a., di cui il sig. Antonio Sestili era A.U. ed azionista al 51%) era stato autorizzato dall'assemblea della società acquirente e della società venditrice a contrarre con sé stesso e che il prezzo pattuito era stato già versato dalla parte acquirente;
- quanto al prezzo pattuito con i suddetti atti di compravendita, pur



mancando la contabilità – non essendo stata consegnata al curatore – dalla documentazione bancaria della F.G.@2005 s.r.l. era stato possibile accertare che la società fallita non aveva beneficiato di alcun pagamento da parte delle acquirenti e che il prezzo dichiarato e comunque il valore delle vendite non erano corrispondenti ai presumibili valori di mercato degli immobili che ne erano oggetto, essendo stato dichiarato un valore pari a quello catastale;

- nei fatti sopra citati sia il P.M., che aveva richiesto il rinvio a giudizio, sia il GIP, che aveva accolto l'ipotesi accusatoria, avevano ravvisato condotte illecite, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 216, co. 1, n. 1, e 223 L. Fall., in proprio e quali amministratori o soci delle società del "Gruppo Sestili", nei confronti del Sestili, del Marconcini, della Zampetti, del Liberti, ultimo A.U. della fallita, e del Bastianelli, ipotizzando che tali soggetti *"hanno dimesso il patrimonio immobiliare (della FG@2005), destinando parte dei corrispettivi delle cessioni immobiliari a (...) META 2005 srl (interamente partecipata da FG@2005 srl fino al 16.12.2005) ed a Antonio Sestili a titolo di rimborso soci; peraltro si precisa che il 'finanziamento soci' eseguito dall'Antonio Sestili nell'ottobre 2001 per £. 1.100.000.000 (€ 573.267,16) non veniva utilizzato dalla FG@2005 srl ma immediatamente destinato a favore della De.Co. srl (appartenente al gruppo sestili) in assenza di giustificazione economica (...)";*
- con atto del 16.1.2006, autenticato dal notaio dott. Eugenio Tarsia, la Servizio Italia s.p.a. e la Unione Fiduciaria s.p.a. avevano trasferito le loro partecipazioni al capitale sociale della F.G.@2005 s.r.l. al sig. Mario Liberti e questi, con atto autenticato dallo stesso notaio, in pari



6

data aveva trasferito quelle quote alla Interny Business Company s.r.l. (società con sede in Romania);

- sempre lo stesso 16.1.2006, e sempre avanti il notaio dott. Tarsia, si era tenuta l'assemblea straordinaria della società fallita, a conclusione della quale il socio unico Interny Business Company s.r.l. aveva deliberato il trasferimento della sede legale in Romania, con conseguente domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese in data 26.1.2006;
- il 22.11.2006 la F.G.@2005 s.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma ed il passivo accertato in sede di verifica dei crediti ammontava ad € 2.480.000,00;
- dalla data di costituzione, e sino al 4.8.2005, la società fallita era stata amministrata da Antonio Sestili, al quale era succeduto Oliviero Bastianelli, rimasto in carica sino al 4.1.2006, data in cui era stato nominato Mario Liberti;
- dalla data di costituzione sino al 10.2.2006, la F.G.@2005 s.r.l. aveva avuto la sede legale presso lo studio del dott. Tito Marconcini: A.U. della P.D.F. s.r.l., Presidente del Collegio Sindacale della Metallitalia s.p.a., Sindaco effettivo della PO-ME s.r.l. e socio unico della SOGECOST s.r.l., società che aveva curato la tenuta della contabilità della società fallita sino al 16.1.2006;
- presso lo studio del dott. Tito Marconcini, oltre la società fallita, avevano avuto sede anche, la PO-ME s.r.l., la P.D.F. s.r.l. e la META 2005 s.r.l., la cui contabilità era tenuta e curata sempre dalla SOGECOST s.r.l.;



- la Metallitalia s.p.a., che il 04.05.2005 aveva acquistato l'intero capitale sociale della META 2005 s.r.l. dai coniugi Paola Zampetti e Antonio Sestili, dal 25.3.2003 al 28.6.2006 aveva avuto quale Amministratore Unico Antonio Sestili e dal 19.6.2002 al 21.12.2006 quali membri del Collegio Sindacale Massimo Pulcianese, Tito Marconcini e Gabriele Alonzi;
- la Metallitalia s.p.a. il 28.7.2005, dopo aver precedentemente acquistato le relative quote dal Sestili e da sua moglie Paola Zampetti, aveva trasferito l'intera sua partecipazione al capitale sociale della META 2005 s.r.l. alla F.G.@2005 s.r.l.;
- con provvedimenti del 28.6.2007 e del 25.7.2007, il G.D. del Fallimento FG@2005 s.r.l. aveva autorizzato il curatore ad agire ex art. 64 e 66 L.F. nei confronti della P.D.F. per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita 22.7.2005, ovvero per ottenere, in via subordinata, la risoluzione di quel contratto per inadempimento della parte acquirente; inoltre, il 3.10.2007 era stato notificato alla P.D.F. s.r.l. atto di citazione per revocatoria/risoluzione del contratto di compravendita 22.7.2005, atto trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II. il 25.10.2007;
- in data 8.10.2007, subito dopo l'avvenuta notifica di quell'atto di citazione, la P.D.F. s.r.l. aveva trasferito l'intero suo patrimonio immobiliare (costituito da 13 unità, tra cui i beni oggetto dell'azione revocatoria) alla Società di Rappresentanze s.r.l., il cui capitale sociale era interamente detenuto, a titolo fiduciario, per conto di Metallitalia S.p.a., fiduciante, dalla Servizio Italia s.p.a. e il cui amministratore era il sig. Alessandro Trovato;

- dall'esame degli atti di quel giudizio emergeva lo stretto collegamento che legava la società fallita oltre che la P.D.F. s.r.l., la PO-ME s.r.l. e la Metallitalia s.p.a. (tutte partecipate direttamente o indirettamente dalla s.p.a. Servizio Italia e dalla s.p.a. Unione Fiduciaria), anche a Tito Marconcini, Antonio Sestili e Alessandro Trovato e che le due società fiduciarie, Servizio Italia s.p.a. ed Unione Fiduciaria s.p.a. erano state il tramite formale di tutti i protagonisti – società e persone fisiche - dei fatti oggetto di causa;
- in data 23/12/08 il Fallimento n° 881/06 F.G.@ 2005 s.r.l. aveva proposto ricorso per sequestro conservativo contro Antonio Sestili, Servizio Italia s.p.a., Unione Fiduciaria s.p.a., Tito Marconcini, Società di Rappresentanze s.r.l., Alessandro Trovato, e Metallitalia s.p.a. per i fatti di cui sopra;
- in data 15/09/09, nel giudizio n° 87688/08 R.G., era stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e sui crediti di Antonio Sestili, Tito Marconcini, Alessandro Trovato e delle Società "Società di Rappresentanza S.r.l." e "Metallitalia S.p.a." fino alla concorrenza di € 2.480.000,00, provvedimento avverso il quale Metallitalia S.p.a. aveva presentato reclamo;
- che, sussistendo la responsabilità di tutti convenuti per il danno subito dalla curatela fallimentare, promuoveva:
 - a. nei confronti della Unione Fiduciaria S.p.A., della Servizio Italia S.p.A., di Tito Marconcini e della Società di Rappresentanze s.r.l. un'azione risarcitoria, cumulativamente e/o alternativamente, ex art. 1710, 1711 c.c. ovvero ex art. 2475-ter, comma 1, 2476, comma 7, 2479-ter, comma 2, 2497,

commi 1 e 2, 2497bis ss., 2043 e 2049 c.c.;

- b. nei confronti di Antonio Sestili, Alessandro Trovato e Metallitalia S.p.A. un'azione risarcitoria ex artt. 2043 ss., 2476, comma 1 e 2497 comma 2 c.c.;

pertanto, chiedeva che questo Tribunale, ponendo le spese processuali a carico delle controparti, volesse:

nel merito in via principale:

per i fatti ed i titoli indicati, accertare e dichiarare la responsabilità in solido, e/o di ciascuno degli odierni convenuti per quanto di ragione, del danno complessivo patito dal Fallimento FG@2005 srl quale accertato in sede di verifica dello stato passivo, e per l'effetto condannare Antonio Sestili, Tito Marconcini, Alessandro Trovato, Unione Fiduciaria S.p.a., Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni, Società di rappresentanze S.r.l. e Metallitalia S.p.a. in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento a favore del Fallimento FG@2005 srl di € 2.480.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di debito, o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa

nel merito in via subordinata

- a) *per i fatti ed i titoli indicati, accertare e dichiarare la responsabilità dei Sig.ri Antonio Sestili, Tito Marconcini, Alessandro Trovato, Unione Fiduciaria S.p.a., Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni, Società di rappresentanze S.r.l. e Metallitalia S.p.a. del danno patito dall'attrice a seguito della vendita a del 22.07.2005 intercorsa fra la FG@2005 srl e la P.D.F. s.r.l., e per l'effetto condannare in solido gli stessi, ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento a favore del Fallimento FG@2005 srl di € 250.000,00*

oltre interessi e rivalutazione dal dì di debito, o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;

b) per i fatti ed i titoli indicati, accertare e dichiarare la responsabilità dei Sig.ri Antonio Sestili, Tito Marroncini, Unione Fiduciaria S.p.a., Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni e Metallitalia S.p.a. del danno patito dall'attrice a seguito della vendita del 22.07.2005 intercorsa fra la FG@2005 srl e PO-ME s.r.l., e per l'effetto condannare in solido gli stessi, ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento a favore del Fallimento FG@2005 srl di € 890.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di debito, o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;

c) per i fatti ed i titoli indicati, accertare e dichiarare la responsabilità dei Sig.ri Antonio Sestili, Tito Marconcini Unione Fiduciaria S.p.a., Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni e Metallitalia S.p.a. del danno patito dall'attrice per l'illecita prestazione da parte della la FG@2005 srl delle fideiussioni del 22.10.2002 e il 21.12.2004, a garanzia dei debiti di restituzione di Metal Recycling s.r.l. e di Meta 2005 s.r.l., e per l'effetto condannare in solido gli stessi, ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento a favore del Fallimento FG@2005 srl di € 2.480.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì di debito, o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;

d) per i fatti ed i titoli indicati, accertare e dichiarare la responsabilità di tutti gli odierni convenuti per la perdita del valore di avviamento commerciale dell'azienda FG@2005 srl e per l'effetto condannare in solido gli stessi, ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento a

favore del Fallimento FG@2005 srl di € 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal di di debito, o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa.

La Unione Fiduciaria S.p.A., la Servizio Italia S.p.A. e Tito Marconcini, costituitisi che separate comparse, contestavano in fatto ed in diritto l'assunto della curatela fallimentare attrice, delle cui domande chiedevano il rigetto; la Unione Fiduciaria S.p.A., la Servizio Italia S.p.A., inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

la Società di Rappresentanze s.r.l., Antonio Sestili, Alessandro Trovato e la Metallitalia S.p.A., benchè ritualmente citate, non si costituivano.

All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale erano ammessi sia l'interrogatorio formale di Tito Marconcini, Alessandro Trovato e Antonio Sestili (ma soltanto il primo si presentava per essere interrogato) che la prova testimoniale richiesta dal Fallimento attore (senza che i testi potessero essere escussi, in quanto irreperibili) all'udienza del 4 novembre 2013, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti espressamente rinunciato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti Società di Rappresentanze s.r.l., Antonio Sestili, Alessandro Trovato e la Metallitalia S.p.A. che, benché ritualmente citati, non si sono costituiti.


Ciò premesso, deve rilevarsi la infondatezza di tutte le eccezioni preliminari, sollevate dalle parti convenute costituite. In particolare,

- con riferimento alla l'eccezione di nullità avanzata dal Marconcini, volta a fare dichiarare la nullità della citazione per essere mancante il

richiamo connesso alla mancata e/o tardiva costituzione in giudizio con riguardo alle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c., va rilevato che la dedotta nullità è stata comunque sanata dalla costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c.. Infatti, il convenuto, costituendosi, non ha fatto richiesta di fissazione di una nuova udienza, richiesta che il giudice sarebbe stato tenuto ad accogliere, sicchè la carenza dell'avvertimento nell'atto di citazione è stata sanata (cfr. Cass. sentt. nn.3335/02, 17151/02, 12129/04);

- con riferimento alla eccezione preliminarmente sollevata dalle società fiduciarie sulla dedotta mancanza di legittimazione attiva per carenza di autorizzazione del Giudice Delegato relativamente a talune domande avanzate dal fallimento attore, si rileva che l'autorizzazione del Giudice delegato appare completa, posto che essa deve rapportata all'istanza avanzata dal curatore ex art. 25 L.F. nella quale si fa riferimento a tutte le vicende processuali esposte in citazione che avrebbero danneggiato la società poi fallita ed alle responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti;
- in relazione alla eccezione avanzata dalla Servizio Italia S.p.a. relativa alla dedotta "nullità della domanda attorea per la genericità dei fatti posti a suo fondamento", si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dalla citata convenuta, la ricostruzione dei fatti esposta nell'atto introduttivo del giudizio appare completa e consente di ricostruire sia gli eventi che le responsabilità di ciascuno dei convenuti, almeno secondo la ricostruzione e la versione dei fatti fornita dall'attore

A questo punto, va rilevato che il convenuto Marconcini ha prodotto in giudizio la sentenza n. 1636/12 reg. sent., emessa in data 24 gennaio - 29 marzo



2012 dalla Quinta sezione penale del Tribunale di Roma, che lo ha assolto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato in concorso con Sestili Antonio, Zampetti Paola e Bastianelli Oliviero, con due imputazioni relative alla dismissione del patrimonio immobiliare della FG@2005 s.r.l..


Al riguardo è subito da rilevare che, a prescindere da ogni considerazione relativa al differente fondamento dell'azione risarcitoria oggetto del presente procedimento rispetto alle valutazioni relative alla responsabilità penale nel reato di bancarotta per distrazione, la parte non deduce e non si rileva dalla copia di sentenza prodotta che quest'ultima sia divenuta definitiva e sia passata in giudicato. Pertanto, in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che la statuizione di assoluzione pronunciata con la predetta sentenza non sia definitiva, sia limitata solo alla fase di primo grado; essa, quindi, potrebbe essere oggetto di differente valutazione da parte dei giudici dei gradi superiori che su ricorso del P.M., riformandola, potrebbero pronunciare sentenza di condanna

Si impongono, due ulteriori osservazioni.

Il Fallimento attore non era costituito parte civile in quel procedimento penale, sicchè la citata sentenza e l'attività compiuta in esso, in mancanza di contraddittorio con l'odierna parte attrice, non sono a quest'ultima comunque opponibili.

In ogni caso, il Marconcini, unitamente alla sentenza di assoluzione, non ha prodotto atti istruttori o documentazione, relativi a quel procedimento penale, da cui trarre elementi di valutazione in relazione alla vicenda oggi in esame.

Le considerazioni esposte nella predetta sentenza non definitiva, pertanto, rimangono mere affermazioni a sé stanti, non supportate da alcuna documentazione a sostegno, e non possono essere, comunque, autonomamente dedotte da atti o dichiarazioni a disposizione di questo Tribunale.



Posto ciò, si deve rilevare che, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti, è provato che

- la F.G.@ 2005 s.r.l., ancora in bonis (all'epoca denominata Fin Group and Business Company s.r.l.), aveva rilasciato alla Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. garanzie fideiussorie,
 - in data 22.10.2002, sino a concorrenza di € 1.100.000,00 per tutte le obbligazioni assunte della Metal Recycling s.r.l. (cfr. doc. 2 fascicolo dell'attore);
 - in data 21.12.2004, sino a concorrenza di € 1.380.000,00, per tutte le obbligazioni assunte dalla META 2005 s.r.l., già Metallitalia Trading s.r.l. (cfr. doc. 6 fascicolo dell'attore);
- in data 22.7.2005, Antonio Sestili, in nome e per conto della F.G.@ 2005 s.r.l., sempre in bonis (all'epoca denominata Fin Group s.r.l.), aveva spogliato la società di tutto il suo patrimonio immobiliare, vendendo:
 - a) alcune unità immobiliari, come dettagliatamente indicate nel doc. 8 del fascicolo dell'attore, alla P.D.F. s.r.l., per il prezzo di €209.000, oltre IVA, che dichiarava di avere già incassato dalla parte acquirente,
 - b) nonché, espressamente autorizzato dalla delibera dei soci a contrarre con sé stesso, altre unità immobiliari, come dettagliatamente indicate nel doc. 10 del fascicolo dell'attore, alla PO-ME s.r.l., per il prezzo di €790.000, oltre IVA, che dichiarava di avere già incassato dalla parte acquirente.

Come evidenziato dai consulenti del P.M. nelle relazione n.2 prodotta in atti (cfr. doc. 39 fascicolo attore), parte del ricavato di tali vendite, transitato sul


conto corrente 1126-85, acceso dalla F.G.@ 2005 s.r.l. presso la Monte dei Paschi s.p.a., per complessivi €623.354,74 era stato prelevato nei giorni successivi alla vendita con due bonifici a favore del Sestili, con la causale "rimborso soci".

Le circostanze sopra evidenziate confermano le allegazioni di parte attrice secondo cui la F.G.@ 2005 s.r.l. aveva venduto il suo patrimonio immobiliare e l'incasso era stato distratto dal patrimonio della società fallita e destinato a soggetti del "Gruppo Sestili".

I successivi movimenti patrimoniali emergenti dagli atti, in particolare dalla sopra citata relazione n.2 dei consulenti del P.M., evidenziano una vorticosa successione di vendite, tutte avvenute tra società del gruppo Sestili o soggetti legati a quest'ultimo, come sarà ulteriormente evidenziato.

Infatti, gli immobili sopra indicati sub a), unitamente ad altri, erano rivenduti in due diverse date, il 5 ottobre 2007 ed il 23 ottobre 2007, dalla P.D.F. s.r.l. alla Società di Rappresentanze s.r.l.. Appare significativo che la vendita del 5 ottobre 2007 sia stata effettuata appena due giorni dopo la notifica dell'atto di citazione da parte della curatela del fallimento della F.G.@ 2005 s.r.l. e della Banca Popolare di Sondrio, che instaurava giudizio per ottenere la revocatoria degli immobili in questione. Successivamente, in data 23/11/07, i medesimi immobili erano rivenduti dalla Società di Rappresentanze s.r.l., alla Effevesse s.r.l., società appena costituita in data 11/10/07, ed anch'essa riconducibile al gruppo Sestili.

Gli immobili sopra indicati sub b), in data 9/3/06, erano rivenduti dalla PO-ME s.r.l. alla Immobiliare Italiana 2005 s.r.l., per il prezzo di €792.582,28, pagato mediante compensazione per €632.455,35 e, per i residui €160.126,93, con conguaglio in denaro che era quietanzato nell'atto. Successivamente alla vendita, in data 5/4/06, la società alienante, a quella data di proprietà della Vialatina Impex



s.r.l., con sede in Romania ed amministrata da Mario Liberti, presentava istanza di cancellazione dal registro delle Imprese, cancellazione che era effettuata in data 10/4/06. I medesimi immobili, in data 28/6/06 erano di nuovo rivenduti, per il prezzo di €825.000, dalla Immobiliare Italiana 2005 s.r.l. alla Break Even Point s.r.l., altra società riconducibile al gruppo Sestili ed avente come socia unica la Tecnometal s.r.l..

Quanto alla riconducibilità delle società sopra citate al c.d. Gruppo Sestili, le visure prodotte da parte attrice, i prospetti allegati alla prodotta relazione dei consulenti del P.M., secondo i dati da questi ultimi acquisiti dalle visure estratte dalla Camera di Commercio e dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, evidenziano come tutte le società sinora citate siano state amministrate o abbiano avuto come sindaci o come soci o come fiducianti, il Sestili o suoi parenti o, comunque, sempre le stesse persone che periodicamente ruotavano e si alternavano nelle cariche sociali.

In particolare ed in dettaglio:

➤ la **F.G.@ 2005 s.r.l.** (già **Fin Group s.r.l.** e **Fin Group and Business Company s.r.l.**) ha avuto

- quali soci,
 - dal 10/5/01 fino al 16/9/05, per il 10%, la **Servizio Italia s.p.a.** con fiduciante **Zampetti Paola** (come detto, moglie del Sestili), e, per il restante 90%, la **Unione Fiduciaria s.p.a.**, con fiduciante **Sestili Antonio**;
 - dal 16/9/05 fino al 16/1/06, per il 10%, la **Servizio Italia s.p.a.** con fiduciante **Bastianelli Oliviero**, e, per il restante 90%, la **Unione Fiduciaria s.p.a.**, con fiduciante **Sestili Antonio**;
 - dal 16/1/06 fino al 16/1/06, socio unico **Mario Liberti**;

o dal 16/1/06 fino alla data di cancellazione del 10/2/06, socio unico la **Interny Business Company s.r.l.**

• quale Amministratore Unico,

o dal 10/5/01 fino al 4/8/05, **Sestili Antonio**;

o dal 4/8/05 fino al 4/1/06, **Oliviero Bastianelli**;

o dal 16/1/06 fino alla data di cancellazione del 10/2/06, **Mario Liberti**.

➤ la **P.D.F. s.r.l.** ha avuto

• quali soci,

o dal 17/6/04 fino al 3/8/06, per il 50%, la **Servizio Italia s.p.a.**, con fiduciante **Zampetti Paola**, e, per il restante 50%, la **Unione Fiduciaria s.p.a.**, con fiduciante **Sestili Antonio**;

o dal 3/8/06, per il 50%, la **Servizio Italia s.p.a.**, con fiduciante **Zampetti Paola**, e, per il restante 50%, la **Unione Fiduciaria s.p.a.**, con fiduciante **Sestili Sergio**;

• quale Amministratore Unico,

o dal 17/6/04 fino al 13/9/07, **Tito Marconcini**;

o dal 13/9/07, **Alessandro Trovato**.

➤ la **PO-ME s.r.l.** ha avuto

• quali soci,

o sino all'11/7/05, per il 95% **Paola Zampetti** e, per il 5%, **Sestili Antonio**;

o in data 11/7/05, per il 5% **Zampetti Paola** e, per il 95%, **Sestili Antonio**;

o dall'11/7/05 sino al 9/3/06, unica socia la **Metallitalia S.P.A.**;

o dal 9/3/06 sino al 14/3/06, unica socia la **Immobiliare Italiana**

2005 s.r.l., in liquidazione;

- dal 14/3/06 sino al 29/3/06, unico socio **Liberti Mario**;
- dal 29/3/06 sino alla data di cancellazione 10/4/06, unica socia

la Vialatina Impex s.r.l.;

- quale Amministratore Unico,
 - dal 9/3/00 sino al 7/9/05, **Antonio Sestili**;
 - dal 7/9/05 sino al 6/10/05, **Oliviero Bastianelli**;
 - dal 6/10/05 sino al 9/3/06, **Gabriele Alonzi**;
 - dal 9/3/06 sino alla data di cancellazione 10/4/06, **Mario Liberti**;

- quali componenti del collegio sindacale

- dal 7/4/05 sino al 6/10/05
 - **Tito Marconcini** (Presidente)
 - **Massimo Pulcianese** (sindaco eff.)
 - **Angela Cristiana Scuderi** (sindaco eff.)
 - **Gabriele Alonzi** (sindaco suppl.)
 - **Enzo D'Agostino** (sindaco suppl.)
- dal 6/10/05 sino al 9/3/06
 - **Tito Marconcini** (Presidente)
 - **Massimo Pulcianese** (sindaco eff.)
 - **Angela Cristiana Scuderi** (sindaco eff.)
 - **Remo Venturini** (sindaco suppl.)
 - **Enzo D'Agostino** (sindaco suppl.)

➤ **La Metallitalia s.p.a.** (già Metallitalia s.r.l.) ha avuto

- quali soci,
 - dal 30/6/05 sino al 27/12/05, per il 39%, **Zampetti Paola**, per il

10%, **Bracaccia Luciana** (suocera del Sestili) e, per il 51%,
Sestili Antonio;

○ dal 27/12/05, socio unico la **Società di Partecipazioni 2005 s.r.l.**;

• quale Amministratore Unico,

○ dal 23/3/03 sino al 19/4/06, **Antonio Sestili**;

○ dal 19/4/06 sino al 29/6/07, **Giancarlo Falleri**, che ha dichiarato di agire congiuntamente a **Zampetti Paola**;

○ dal 6/10/05 sino al 9/3/06, **Gabriele Alonzi**;

○ dal 29/6/07 sino alla approvazione del bilancio del 31/12/07,
Paolo Belli;

• quali componenti del collegio sindacale

○ dal 10/7/01 sino al 4/12/06

- **Massimo Pulcianese** (Presidente)

- **Tito Marconcini** (sindaco eff.)

- **Gabriele Alonzi** (sindaco eff.)

- **Remo Venturini** (sindaco suppl.)

- **Enzo D'Agostino** (sindaco suppl.)

○ dal 4/12/06

- **Enzo D'Agostino** (Presidente)

- **Giovanni Castiglia** (sindaco eff.)


- **Gaetano Morello** (sindaco eff.)

- **Luigi Pisaturo** (sindaco suppl.)

- **Giancarlo Buraioli** (sindaco suppl.)

➤ la **Società di Rappresentanze s.r.l.** ha avuto

• quali soci,



- dal 25/1/07 sino al 6/9/07, socio unico la **Servizio Italia s.p.a.**,
con fiduciante **Marconcini Tito**;
- dal 6/9/07, socio unico la **Metallitalia s.p.a.**;
- quale Amministratore Unico,
 - dal 25/1/07 sino al 10/9/07, **Paolo Belli**;
 - dal 10/9/07 **Alessandro Trovato**;
- la Effevesse s.r.l. ha avuto
 - quale soci,
 - dall'11/10/07, socio unico la **Servizio Italia s.p.a.**, con
fiduciante non individuato;
 - quale Amministratore Unico,
 - dall'11/10/07 **Enzo D'Agostino**;
- la Immobiliare Italiana 2005 s.r.l., ha avuto
 - quale soci,
 - dal 7/9/05 alla data di cancellazione 5/9/07, socio unico la
Servizio Italia s.p.a., con fiduciante **Sestili Antonio**;
 - quale Amministratore Unico,
 - dal 7/9/05 al 29/12/06, **Enzo D'Agostino**;
 - dal 29/12/06 al 9/3/07, **Rita Putzu**;
 - dal 9/3/07 al 28/6/07, **Salassa Pierluigi**;
 - dal 28/6/07 sino alla data di cancellazione 5/9/07, sempre
Salassa Pierluigi ma come liquidatore.

L'intreccio delle società, la reiterazione dei nomi dei soci, dei fiducianti, degli Amministratori, dei sindaci, succedutisi nel tempo fa inequivocabilmente ritenere che tutte le società coinvolte nella gestione della F.G.@ 2005 s.r.l. e

nell'acquisto e nella rivendita degli immobili della società da ultimo citata fossero collegate al Sestili e guidate da persone a lui vicine.

Appare, quindi provato che tutto il patrimonio immobiliare della F.G. sia stato venduto e, successivamente rivenduto a società del "gruppo Sestili", causandone la dispersione, con distrazione, da parte del Sestili stesso, del prezzo incassato.

Quanto alle fideiussioni prestate dalla F.G.@ 2005 s.r.l. a favore della Metal Recycling s.r.l. e della META 2005 s.r.l. (già Metallitalia Trading s.r.l.), anche queste ultime società devono essere ricondotte al c.d. Gruppo Sestili. Infatti, sempre dalle visure prodotte da parte attrice, dai prospetti allegati alla prodotta relazione dei consulenti del P.M., secondo i dati da questi ultimi acquisiti dalle visure estratte dalla Camera di Commercio e dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, si ricava che

➤ la Metal Recycling s.r.l. ha avuto

- quali soci,
 - dal 9/7/99 al 15/7/02, per il 75%, **Sestili Antonio** e per il 25% **Mattogno Olindo**;
 - dal 15/7/02 al 2/12/03, per il 75%, **Giovanni Battista Lullo** e per il 25% **Mattogno Olindo**;
 - dal 2/12/03 fino alla data di cancellazione del 12/10/05, socio unico **Bastianelli Oliviero**;
- quale Amministratore Unico,
 - dal 9/7/99 fino al 10/11/03, **Giovanni Battista Lullo**;
 - dal 10/11/03 fino al 13/9/05, **Oliviero Bastianelli**;
 - dal 13/9/05 fino alla data di cancellazione del 12/10/05, **Oliviero Bastianelli** ma come liquidatore.

➤ la **Meta 2005 s.r.l.** ha avuto

- quali soci,
 - dal 16/11/99 al 4/5/05, per il 50%, **Sestili Antonio** e per il 50% **Zampetti Paola**;
 - dal 4/5/05 al 28/7/05, socio unico la **Metallitalia s.p.a.**;
 - dal 28/7/05 al 16/12/05, socio unico la **F.G.@ 2005 s.r.l.**;
 - dal 16/12/05 fino alla data di cancellazione del 5/1/06, socio unico la **Gina Impex s.r.l.**;
- quale Amministratore Unico,
 - dal 16/11/99 al 4/8/05, **Sestili Antonio**;
 - dal 4/8/05 fino al 20/11/05, **Oliviero Bastianelli**;
 - dal 20/11/05 fino alla data di cancellazione del 5/1/06, **Mario Liberti**.

In relazione alle fidejussioni concesse dalla F.G., anche a prescindere dalla circostanza che si trattasse di società riconducibili al gruppo del Sestili e che quest'ultimo fosse a conoscenza delle precarie condizioni finanziarie delle società garantite e che poi sono state dichiarate fallite, questo Tribunale rileva che dagli atti processuali non emerge, né è stato dedotto e tantomeno provato da alcuno, quale fosse l'interesse per la società garante nel concedere le fidejussioni in oggetto. Tanto più che i fatti hanno in concreto dimostrato quanto la concessione di tali fidejussioni sia stato dannoso per la F.G.

Così ricostruiti i rapporti tra le società e le parti in causa, come peraltro, ritenuto, sia pure a livello di *fumus* dal Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare di sequestro conservativo e dal Tribunale in sede di reclamo, può essere ritenuta sussistente in capo al Sestili, quale amministratore della **F.G.@ 2005 s.r.l.**, la responsabilità ex art. 2476, commi 1 e 7, c.c..

Il predetto convenuto, infatti, appare il principale artefice di tutta l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare della F.G.@ 2005 s.r.l. Il Sestili, alle date in cui è avvenuta la vendita del patrimonio immobiliare di quest'ultima società alla P.D.F. s.r.l. ed alla PO-ME s.r.l., era

- amministratore unico sia della venditrice che della Metallitalia, socia unica della acquirente PO-ME,
- nonché, contemporaneamente, fiduciante della Unione Fiduciaria s.p.a. (proprietaria sia del 90%, della venditrice F.G. che del 50% della acquirente P.D.F.) e della Servizio Italia s.p.a., socia unica della Immobiliare Italiana 2005 s.r.l., che aveva acquistato dalla PDF gli immobili a quest'ultima venduti dalla F.G.

A prescindere dalla circostanza che, nella vendita alla PO-ME, il Sestili era stato autorizzato a contrarre con sé stesso dalla stessa socia della quale era il fiduciante ed a prescindere dagli interessi sostanziali che poteva avere nella vendita alla P.D.F., secondo quanto allegato dal fallimento, non vi sarebbe prova che la F.G. abbia concretamente incassato l'intero prezzo delle due vendite. A fronte di tale allegazione in ordine alla quale nessuna prova contraria è stata fornita dal Sestili, contumace, come detto, in atti non vi è prova che detti incassi siano stati registrati nella contabilità della F.G. e, anzi, vi è la prova, che, successivamente alle vendite, una ingente somma, per complessivi €623.354,74, che si suppone parte del ricavato di tali vendite, sia transitata sul conto corrente 1126-85, acceso dalla F.G.@ 2005 s.r.l. presso la Monte dei Paschi s.p.a. (riscontro in tal senso è dato dall'assegno prodotto dal Marconcini), ed era stata corrisposta con due bonifici al Sestili quale "rimborso soci".


Non essendovi in atti prova di alcun debito della società nei confronti del Sestili, che all'epoca ne era amministratore e non socio, tale corresponsione di

somme all'amministratore, deve essere ritenuta ingiustificata e, quindi, distrazione. Tale comportamento costituisce certamente violazione dei doveri imposti all'amministratore di garantire, non disperdere e non distrarre il patrimonio sociale.

Analoghe responsabilità si rinvencono in capo al Sestili, in relazione alle fidejussioni prestate dalla F.G.@2005 s.r.l., in favore della Banca Popolare di Sondrio, in data 22.10.2002, a garanzia del debito della Metal Recycling s.r.l., e, in data 21.12.2004, a garanzia del debito della Meta 2005 s.r.l., entrambe, poi dichiarate fallite.

Come prima evidenziato, dagli atti processuali non emerge, né è stato dedotto o provato, quale fosse l'interesse per la società garante nel concedere le fidejussioni in oggetto a società delle quali, peraltro, il Sestili conosceva bene la situazione di crisi finanziaria, in quanto, come detto, era stato socio, per il 75%, della Metal Recycling s.r.l. fino al 15/7/02, ed era socio al 50% (per il restante 50% era socia la moglie) ed amministratore della Meta 2005 s.r.l. anche al tempo della concessione della garanzia. Il Sestili, pertanto, quale amministratore della F.G., senza che vi fosse alcun interesse per quest'ultima, aveva prestato garanzia alla banca per le società del suo gruppo che si trovavano in precaria situazione finanziaria e che sarebbero fallite, provvedendo poi a dismettere il patrimonio della società fideiubente.

Per tutto quanto sopra esposto si deve ritenere che il Sestili, esercitando attività di coordinamento e controllo sulle società del suo gruppo, abbia agito nel proprio interesse, violando i principi di corretta gestione societaria delle predette società e con conseguente responsabilità anche ai sensi dell'art. 2497, secondo comma, c.c.;



Della causazione del danno alla società odierna attrice, poi fallita, deve essere ritenuta responsabile anche la convenuta Metallitalia s.p.a.. Tale società, di cui il Sestili è stato amministratore dal 25/3/03 al 28/6/06 e socio dal 30/6/05 al 27/12/05 ed il Marconcini sindaco dal 19/6/02 al 21/12/06, deteneva:

- il 100% delle quote sociali della Meta 2005 S.R.L. all'epoca in cui detta società è stata garantita dalla fideiussione rilasciata dalla F.G.@ 2005 S.R.L.;
- il 100% delle quote della PO-ME S.R.L. all'epoca dell'atto di compravendita stipulato con la F.G.@ 2005 S.R.L.;
- il 100% delle quote della Società di Rappresentanze s.r.l. all'epoca dell'atto di compravendita stipulato con la P.D.F., relativo ai beni da quest'ultima acquistati dalla F.G.

La Metallitalia ha contribuito alla sottrazione degli immobili, venduti da tale società, all'attivo patrimoniale della stessa e alla garanzia dei suoi creditori,

- acquistando, per il tramite della PO-ME S.R.L. di cui deteneva, al momento dell'atto, il 100% delle quote sociali, l'immobile venduto in data 22/7/05 dalla F.G.@ 2005 S.R.L.;
- rivendendo, sempre tramite la citata PO-ME s.r.l., gli stessi immobili, in precedenza acquistati, alla Immobiliare Italiana 2005 s.r.l., di cui era socio unico la Servizio Italia s.p.a., il cui fiduciante, all'epoca, era sempre Sestili Antonio;
- acquistando, tramite la Società di Rappresentanze S.R.L., della quale era socia unica, gli immobili già della F.G. @ 2005 S.R.L. venduti alla P.D.F.. Tale acquisto appare chiaramente finalizzato a sottrarre i beni compravenduti all'azione revocatoria instaurata dal fallimento della

F.G.@ 2005 s.r.l. e dalla Banca Popolare di Sondrio ed il cui atto di citazione era stato notificato alla P.D.F. appena due giorni prima della stipula di tale contratto.


Una ulteriore circostanza fa ancora ritenere sussistente il consapevole contributo della Metallitalia alla dispersione del patrimonio della società fallita attrice, posto in essere con la vendita alla PO-ME. Infatti, alla data del 22/7/2005, il Sestili, oltre che amministratore della F.G. e della PO-ME, era Amministratore Unico e socio al 51% (peraltro, gli altri soci erano per il 39%, Zampetti Paola, moglie del Sestili, e per il 10%, Braccaccia Luciana, suocera del Sestili) anche della Metallitalia che, a sua volta, come detto, era socia unica della acquirente PO-ME s.r.l.. La responsabilità della Metallitalia discende dall'aver autorizzato il Sestili, amministratore sia della venditrice che della acquirente, a contrarre con sé stesso, così eliminando un ostacolo alla vendita degli immobili della F.G..

La Metallitalia, amministrata dal Sestili, è, quindi, pienamente coinvolta nella strategia distrattiva posta in essere da quest'ultimo e ha così concorso alla dismissione del patrimonio immobiliare della F.G. ed alla distrazione del prezzo di vendita, con le conseguenti responsabilità risarcitorie ex art.2043 c.c..

Analoghe argomentazioni devono essere formulate per affermare la responsabilità della Società di Rappresentanze srl e di Alessandro Trovato per avere scientemente concorso nella dispersione del patrimonio della società poi fallita, odierna attrice.

Va ricordato che Alessandro Trovato era Amministratore Unico sia della P.D.F. s.r.l. che della Società di Rappresentanze srl e che quest'ultima società, in data 5 ottobre 2007 e 23 ottobre 2007, acquistò dalla P.D.F. gli immobili che quest'ultima aveva comprato dalla F.G..

Appare significativo:



- che la vendita del 5 ottobre 2007 sia stata effettuata appena due giorni dopo la notifica dell'atto di citazione da parte della curatela del fallimento della F.G.@ 2005 s.r.l. e della Banca Popolare di Sondrio, per ottenere la revocatoria della vendita degli immobili in questione;
- che della Società di Rappresentanze srl fosse socia unica la Servizio Italia S.p.a. per conto della fiduciante dell'epoca, Metallitalia S.p.a., di cui, come detto, il Sestili era Amministratore Unico e socio al 51%;
- che, essendo il Trovato amministratore sia della venditrice che della acquirente e sussistendo un palese conflitto di interessi, l'assemblea della P.D.F. del 5 ottobre 2007, (doc.44 attrice) avesse autorizzato il Trovato, su proposta di quest'ultimo, a vendere alla Società di Rappresentanze.

Tale operazione, posta in essere dal Trovato nella sua duplice veste, appare chiaramente essere stata finalizzata a sottrarre i beni compravenduti all'azione revocatoria instaurata dal fallimento della F.G.@ 2005 s.r.l. e dalla Banca Popolare di Sondrio ed il cui atto di citazione era stato notificato alla P.D.F. appena due giorni prima della stipula di tale contratto e fa ritenere sia l'attivo coinvolgimento della Società di Rappresentanze, nel portare a compimento l'attività di dispersione e distrazione dei beni della F.G. sottraendoli all'acquisizione del curatore e dei creditori del fallimento, che la piena consapevolezza del Trovato, nella sua duplice funzione di Amministratore Unico di entrambe le società, del sostegno che forniva all'attività distrattiva del Sestili e del pregiudizio che arrecava alla F.G., con le conseguenti responsabilità risarcitorie, ex art.2043 c.c., per entrambi i convenuti.

Con riferimento alla posizione del convenuto Marconcini, si deve richiamare quanto già affermato in linea generale in ordine alla inutilizzabilità nel

presente procedimento della sentenza n.1636/12, emessa dal Tribunale di Roma in data 24 gennaio - 29 marzo 2012.

Chiarito ciò, si ritiene che dagli atti a disposizione di questo Tribunale ai fini della responsabilità risarcitoria (ben diversa dalla responsabilità penale) emerga la prova della piena consapevolezza del Marconcini dell'attività distrattiva posta in essere dal Sestili e del contributo fornito a quest'ultimo.


Nell'intreccio e nella concatenazione di vendite e nella concessione di garanzie fideiussorie tra la F.G. e le società del gruppo Sestili, come in precedenza ricostruite, il Marconcini era

- Amministratore Unico della P.D.F. s.r.l.;
- Sindaco effettivo della PO-ME s.r.l.;
- Presidente del Collegio Sindacale della Metallitalia s.p.a.;
- Socio della SOGECOST s.r.l., società che aveva tenuto la contabilità, sino al 16.1.2006, della F.G.@2005 s.r.l.;

Inoltre, appare significativo che presso lo studio del Marconcini avessero sede legale numerose società del gruppo Sestili direttamente coinvolte nelle vendite e/o nella prestazione delle garanzie fideiussorie oggetto del giudizio, quali

- la F.G.@2005 s.r.l.;
- la PO-ME s.r.l.;
- la P.D.F. s.r.l.;
- la META 2005 s.r.l..

I plurimi incarichi ricoperti dal Marconcini in società del Sestili e, non ultima, la circostanza che la contabilità della F.G. fosse tenuta dalla SOGECOST s.r.l., di cui il Marconcini all'epoca era socio, fanno fondatamente ritenere che



quest'ultimo fosse a conoscenza della strategia elaborata dal Sestili e da questi posta in essere anche grazie alle società alle quali il Marconcini non era estraneo.

La responsabilità del predetto convenuto ex art.2043 c.c., pertanto, discende non solo dall'essere stato amministratore della P.D.F. allorchè questa acquisto gli immobili dalla F.G., e non tanto dalle singole cariche in sé ricoperte o dall'essere socio in taluna delle società del Sestili, ma, come già ritenuto da questo Tribunale in sede di reclamo al provvedimento di sequestro conservativo, dalla complessiva sua partecipazione a diverso titolo all'attività delle società del gruppo Sestili, da cui si può logicamente e ragionevolmente ritenere, a livello di indizi gravi, precisi e concordanti, che egli ben conoscesse la situazione complessiva delle diverse società e che egli abbia consapevolmente concorso all'attività di dispersione e di distrazione del patrimonio della F.G., realizzata dal Sestili, con relativo danno a detta società ed a creditori di quest'ultima.

Diversamente si deve argomentare in relazione alla responsabilità ipotizzata a carico della Unione Fiduciaria S.p.A. e della Servizio Italia S.p.A..

È pur vero che l'art. 2476, co. 7, c.c., dispone che *"sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi"* e non vi è dubbio che dette società fossero titolari di quote della F.G., (per il 10%, la Servizio Italia e per il 90%, la Unione Fiduciaria). Tuttavia, è stato parimenti accertato che si tratta di due società fiduciarie, aventi, quale fiduciante, la prima, il Sestili e, la seconda, dal 10/5/01 al 16/9/05, Zampetti Paola e, dal 16/9/05 al 16/1/06, Bastianelli Oliviero.

Come già ritenuto dal giudice che ha rigettato la richiesta di provvedimento cautelare di sequestro conservativo nei loro confronti (provvedimento di rigetto, peraltro, non reclamato dal fallimento attore), dette

società fiduciarie erano del tutto prive dei poteri di direzione e coordinamento nei riguardi dei rispettivi fiducianti ed erano sono mere detentrici di partecipazioni sociali di proprietà di questi ultimi ai quali unicamente erano imputabili gli effetti giuridici discendenti dall'esercizio dei diritti sociali.

Tali argomentazioni sono condivise da questo Tribunale.

È opportuno ricordare che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, costituito da un negozio reale traslativo realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno - pure effettivamente voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio (il vero e proprio "pactum fiduciae") per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo; l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo, ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. sentt. nn. 8024/09, 9402/05, 2159/80, 435/71).

In forza di tale rapporto interno, non vi è dubbio che la società fiduciaria, nell'esecuzione dell'incarico, debba compiere, per conto del fiduciante tutti gli atti di amministrazione dei valori a lei affidati e che, sia in questi ultimi che nella espressione del voto assembleare, debba necessariamente adempiere alle istruzioni del fiduciante stesso.

Le società fiduciarie, pertanto, sono prive di alcuna autonomia decisionale, attuano le direttive dei fiducianti e rispondono a questi ultimi del loro operato.

Sulla base di tale principio che regola la loro attività è arduo ipotizzare, sia in generale che nella specifica fattispecie, una loro autonoma responsabilità.

Nel caso in esame, infatti, dagli elementi di valutazione in atti, non si evince che le convenute Unione Fiduciaria S.p.A. e Servizio Italia S.p.A., pur quali fiduciarie, abbiano compiuto autonoma attività agevolativa, al di fuori dalle istruzioni loro impartite dai rispettivi fiducianti, delle quali, come detto, non possono essere chiamate autonomamente a rispondere, sicchè non si può ritenere che le predette convenute siano responsabili dell'attività posta in essere dal Sestili e del danno causato ai creditori della F.G.@2005 s.r.l..

Per le considerazioni sopra esposte,

- le domande avanzate nei confronti della Unione Fiduciaria S.p.A. e della Servizio Italia S.p.A. devono essere rigettate;
- Antonio Sestili, la Metallitalia S.p.A., Alessandro Trovato, la Società di Rappresentanze s.r.l. e Tito Marconcini devono essere condannati in solido al risarcimento del danno causato al fallimento della F.G.@2005 s.r.l., come più sotto specificato.

Per quanto attiene alla quantificazione di tale danno, è da ricordare che parte attrice ha chiesto, in via principale, che esso sia quantificato nella misura del danno complessivo patito dal Fallimento FG@2005 srl quale accertato in sede di verifica dello stato passivo, pari ad € 2.480.000,00.

Tale importo è pari al credito complessivo della Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. (unica creditrice del fallimento, come risulta dallo stato passivo) alla quale la F.G.@2005 s.r.l. aveva prestato garanzie fideiussorie, sino alla concorrenza di € 1.100.000,00 per tutte le obbligazioni assunte della Metal

Recycling s.r.l., e sino alla concorrenza di € 1.380.000,00, per tutte le obbligazioni assunte dalla META 2005 s.r.l..

Tale domanda non è accoglibile, posto che il danno patito dalla curatela fallimentare non può certo consistere nell'importo del credito ammesso al passivo, bensì, nel valore del patrimonio perduto dalla società per le attività poste in essere dai convenuti sopra citati.

Detto patrimonio deve essere individuato negli immobili dismessi dall'amministratore della F.G. con gli atti di compravendita del 22.7.2005 e con quelli successivi in cui, come sopra argomentato, sono coinvolte società del gruppo Sestili; il danno patito, quindi, deve essere quantificato in una somma pari al prezzo indicato negli atti di compravendita, somma che in essi si afferma essere stata incassata ma di cui non vi è riscontro nella contabilità della F.G. e che, come meglio sopra specificato, per complessivi €623.354,74, era transitata sul conto corrente 1126-85, acceso dalla F.G.@ 2005 s.r.l. presso la Monte dei Paschi s.p.a. ed era stata distratta dal Sestili.

Il prezzo in questione si deve intendere maggiorato dell'IVA che si deve supporre essere stata pagata, indipendentemente se essa sia stata o meno versata allo Stato.

Pertanto, il danno può essere quantificato,

- quanto alla vendita effettuata in favore della P.D.F. s.r.l., in €209.000, oltre IVA nella misura dovuta per legge, in relazione sia all'epoca che alla tipologia di immobile compravenduto;
- quanto alla vendita effettuata in favore della PO-ME s.r.l., in €790.000, oltre IVA nella misura dovuta per legge, in relazione sia all'epoca che alla tipologia di immobile compravenduto.

Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta al fallimento attore in relazione ai danni da questi lamentati ed asseritamente patiti *“per l’illecita prestazione da parte della la FG@2005 srl delle fideiussioni del 22.10.2002 e il 21.12.2004, a garanzia dei debiti di restituzione di Metal Recycling s.r.l. e di Meta 2005 s.r.l.”* e *“per la perdita del valore di avviamento commerciale dell’azienda FG@2005 srl”*, non essendo stato adeguatamente allegato e provato alcunché in relazione ad essi.

Tale carenza, non solo di concreta allegazione ma soprattutto probatoria in ordine alla esistenza del danno lamentato, osta ad una sua liquidazione equitativa, essendo quest’ultima solo una modalità di liquidazione di un danno dei cui elementi costitutivi deve essere, comunque, fornita la prova. In tal senso è costante l’orientamento del S.C. (ex plurimis, cfr. sentt. nn. 27447/11, 10607/10, 13288/07, 13761/04, 16202/02, 682/01).

In ragione di ciò e tenuto conto della parte avuta dai singoli convenuti nella vicenda, del petitum avanzato dall’attore in via subordinata di merito,

- in relazione al danno patito da parte attrice quale conseguenza della vendita intercorsa in data 22.07.2005 fra la FG@2005 srl e la P.D.F. s.r.l., Antonio Sestili, Tito Marconcini, Alessandro Trovato, la Società di rappresentanze S.r.l. e la Metallitalia S.p.a., devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore del Fallimento FG@2005 s.r.l., della somma di €209.000, maggiorata dell’IVA nella percentuale di legge;
- in relazione al danno patito da parte attrice quale conseguenza della vendita intercorsa in data 22.07.2005 fra la FG@2005 srl e PO-ME s.r.l., Antonio Sestili, Tito Marconcini, e Metallitalia S.p.a. devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore del Fallimento

FG@2005 s.r.l., della somma di €790.000, maggiorata dell'IVA nella percentuale di legge.

Trattandosi di debito di valore, l'obbligazione risarcitoria è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo e deve avere per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso; pertanto, nella liquidazione del danno si deve tenere conto anche della svalutazione verificatasi tra il momento della vendita (22/7/05) e la data della liquidazione definitiva.

Per tale motivo, le somme come sopra determinate vanno maggiorate della rivalutazione monetaria, che costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore (cd danno emergente), secondo i consueti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 22/7/05 alla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

Per quanto attiene alla richiesta anche di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, secondo l'orientamento di questa sezione, si osserva che, conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ ... va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba

essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).”.

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ ... *Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso.”*).

Del resto anche la sentenza del S.C. a SS.UU. n.1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ *Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso.”*).

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale

danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.

Sull'importo complessivamente riconosciuto, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo spettano gli ulteriori interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c..

Non meritano accoglimento le domande riconvenzionali di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., avanzata da Unione Fiduciaria S.p.A. e Servizio Italia S.p.A., non avendo le predette convenute fornito alcuna prova (loro incombente) né dell'*an* né del *quantum debeatur* e non avendo neppure allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, sia pure equitativa, del danno lamentato, né avendo dedotto se detti elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (sul punto cfr. Cass. sentt. nn. 9080/13, 7583/04 a SS. UU. e 6637/92).

Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, per il principio della soccombenza, Antonio Sestili, la Metallitalia S.p.A., Alessandro Trovato, la Società di Rappresentanze s.r.l. e Tito Marconcini devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Fallimento FG@2005 s.r.l.; in favore dello Stato, attesa l'ammisione al gratuito patrocinio..

Invece, attesa la pressoché totale soccombenza di parte attrice nei confronti della Unione Fiduciaria S.p.A. e Servizio Italia S.p.A., il Fallimento FG@2005 s.r.l. deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette convenute.

Dette spese processuali, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività

complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate

- quanto a quelle sostenute da parte attrice, in complessivi €45.000, oltre accessori come per legge;
- quanto a quelle sostenute da ciascuna delle parti Unione Fiduciaria S.p.A. e Servizio Italia S.p.A., in complessivi €15.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- condanna Antonio Sestili, Tito Marconcini, Alessandro Trovato, la Società di rappresentanze S.r.l. e la Metallitalia S.p.a., in solido, al pagamento, in favore del Fallimento FG@2005 s.r.l., della somma di €209.000, maggiorata dell'IVA nella misura di legge, con la ulteriore rivalutazione del totale, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 22/7/05 alla data di pubblicazione della sentenza definitiva e con gli interessi legali dalla predetta data di pubblicazione sino al soddisfo;
- condanna Antonio Sestili, Tito Marconcini, e Metallitalia S.p.a., in solido, al pagamento, in favore del Fallimento FG@2005 s.r.l., della somma di €790.000, maggiorata dell'IVA nella misura di legge, con la ulteriore rivalutazione del totale, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 22/7/05 alla data di pubblicazione della sentenza definitiva e con gli interessi legali dalla predetta data di pubblicazione sino al soddisfo;

- rigetta ogni ulteriore domanda, principale e riconvenzionale, avanzata dalle parti;
- condanna Antonio Sestili, la Metallitalia S.p.A., Alessandro Trovato, la Società di Rappresentanze s.r.l. e Tito Marconcini, in solido, alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali sostenute dal Fallimento FG@2005 s.r.l. ammesso al gratuito patrocinio, liquidate come in motivazione;
- condanna il Fallimento FG@2005 s.r.l. alla rifusione delle spese processuali, in favore della Unione Fiduciaria S.p.A. e Servizio Italia S.p.A., liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma, in data 17 giugno 2014.

Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)



IL CASO.it

A DEBITO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 30-7-14

